



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N°93 – 2018

Oggetto: istituzione del divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione in alcune aree adiacenti ai Magazzini n.57 e n.57 bis in Porto Franco Nuovo per l'allestimento di aree di cantiere a servizio dei lavori di scavo per la posa di cavidotti e pozzetti di nuovi sotto servizi e linea elettrica.
Lavori affidati dall'A.d.S.P.M.A.O. all'Impresa Co.Ge.Vi. di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

VISTA l'Ordinanza A.P.T. n°28/2011;

CONSIDERATO l'imminente inizio dei lavori di scavo per la posa di cavidotti e pozzetti di nuovi sotto servizi e linea elettrica presso alcune aree demaniali adiacenti ai Magazzini n.57 e n.57 bis in Porto Franco Nuovo, affidati dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Orientale all'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l.

RAVVISATA la necessità di predisporre presso le aree demaniali interessate dai lavori in questione dei provvedimenti temporanei di divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione al fine di garantire l'allestimento delle aree di cantiere a loro servizio;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime adiacenti ai Magazzini n.57 e 57 bis in Porto Franco Nuovo, indicativamente individuate in tratteggio di colore rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, secondo le fasi previste per la realizzazione dai lavori in questione, per ogni singola area dagli stessi interessata, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale di avviso per la durata di 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi e comunque sino al termine delle opere citate in premessa**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale.

1.1 – In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

1.2 – Nelle sopra individuate aree, lungo i tratti stradali indicati in colore giallo, l'impresa esecutrice delle opere dovrà garantire, secondo il crono programma previsto per la loro realizzazione, il transito veicolare, impiegando quando necessario e per motivi di sicurezza anche dei movieri.

Art. 2 – L'Impresa esecutrice dei lavori citati in premessa assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – sollevare l'Autorità emanante il presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e s.m.i, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;

2.4 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, osservando quanto concordato in sede di riunione in materia di sicurezza svoltasi presso l'AdSPMAO in data 12.11.2018, nonché facendo osservare ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza durante lo svolgimento delle attività svolte, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o dell'Autorità emanante il presente provvedimento ordinatorio, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;


2.5 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe, nonché intralcio alla viabilità limitrofa;

2.6 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso e/o ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **22 NOV. 2018**



Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

Handwritten signature of Zeno D'Agostino in black ink.